

Sistemi di remunerazione

Raccolta di dati presso banche e SIM in attuazione degli orientamenti dell'EBA

1. Premessa

La direttiva 2010/76 (cd. CRD 3) ha introdotto regole armonizzate in materia di politiche e prassi di remunerazione nelle banche e nelle imprese di investimento. Essa impone, tra l'altro, alle Autorità di vigilanza nazionali di monitorare e confrontare le tendenze e le prassi remunerative nel proprio paese (cd. attività di *benchmarking*), e di raccogliere informazioni specifiche sul personale la cui remunerazione annuale è almeno pari a 1 milione di euro (cd. *high earners*). La direttiva richiede inoltre che le Autorità di vigilanza nazionali trasmettano queste informazioni alla *European Banking Authority* (EBA), cui è affidato il compito di condurre un'analisi comparata a livello europeo (¹).

Per chiarire le modalità di raccolta e invio dei dati, garantire coerenza tra le informazioni trasmesse dai diversi paesi dell'Unione e valutare l'impatto della nuova disciplina, il 27 luglio 2012 l'EBA ha emanato:

- a) *Guidelines on the remuneration benchmarking exercise* (GL 2012/4): l'esercizio di *benchmarking* si rivolge a un campione di intermediari selezionato dalle Autorità di vigilanza nazionali secondo criteri di rappresentatività indicati dall'EBA. Esso riguarda principalmente le remunerazioni dei cd. *risk takers*;
- b) *Guidelines on the data collection exercise regarding high earners* (GL 2012/5), che si rivolgono invece a tutte le banche e imprese di investimento (con alcune esenzioni) per la rilevazione di informazioni circoscritte ai soli "*high earners*", ossia i soggetti la cui remunerazione totale è pari ad almeno 1 milione di euro su base annuale.

La presente comunicazione fornisce indicazioni per l'applicazione degli indirizzi dell'EBA. Essa puntualizza, ove necessario, gli aspetti tecnici della disciplina europea (quali la tempistica della raccolta dati per il primo anno di rilevazione, le modalità di trasmissione delle informazioni alla Banca d'Italia, etc.) e individua il campione di intermediari per l'esercizio di *benchmarking*. Con riferimento a quest'ultimo, si indica inoltre un più ampio insieme di banche che – per finalità di monitoraggio nazionale – saranno tenute all'invio di dati a partire da giugno 2013.

2. Esercizio di benchmarking (GL 2012/4)

2.1 Campione per il benchmarking dell'EBA

Le *Guidelines* 2012/4 chiedono alle Autorità di vigilanza nazionali di selezionare un insieme di intermediari che, in termini di totale attivo consolidato: a) rappresenti almeno il 60% del sistema nazionale; ovvero b) sia composto dai 20 intermediari nazionali di maggiori dimensioni. Le Autorità possono comunque includere nel campione tutti gli intermediari ritenuti rilevanti per ottenere un adeguato livello di rappresentatività dei dati raccolti.

⁽¹⁾ Cfr. art. 22 della direttiva 2006/48 (cd. CRD), come modificata dalla CRD 3.

Per dare attuazione a questi criteri si ritiene – allo stato – di limitare l'esercizio ai soli gruppi bancari "maggiori", secondo la classificazione operata nelle Disposizioni di vigilanza sui sistemi di remunerazione di marzo 2011 (²). Questi intermediari, con attivo consolidato superiore a 40 miliardi di euro, trasmettono alla Banca d'Italia le informazioni contenute nell'Allegato I nei seguenti termini:

- a) entro il 30 novembre 2012 una prima segnalazione riferita ai dati sui compensi degli anni 2010 e 2011;
- b) a partire dal 2013 ed entro il 30 giugno di ogni anno una segnalazione riferita ai compensi dell'anno precedente.

Le informazioni da trasmettere, secondo le modalità indicate nel par. 4, riguardano due set di dati ripartiti per aree di attività e relativi:

- i) alla remunerazione di tutto il personale, considerato nel suo complesso (cfr. allegato I, lett. A);
- ii) ai compensi del solo personale più rilevante (cd. *risk takers*), con particolare riguardo alla struttura analitica della retribuzione variabile (cfr. allegato I, lett. B).

Le informazioni devono riguardare anche le remunerazioni pagate in succursali e filiazioni insediate in altri paesi dell'UE e in paesi terzi.

Le società capogruppo trasmettono le informazioni a livello consolidato. Per quanto riguarda le filiazioni di banche comunitarie, le informazioni dovranno essere riferite alle società incluse nell'area di consolidamento del sotto-gruppo italiano; i dati sono richiesti anche se la relativa casa madre estera sia inclusa nel campione selezionato dalla rispettiva Autorità di vigilanza.

Ai sensi degli articoli 1 e 8 del Regolamento della Banca d'Italia del 24 marzo 2010 (³) la richiesta di dati non è soggetta a consultazione pubblica: essa ha, infatti, carattere esclusivamente applicativo rispetto alle Guidelines dell'EBA; sussistono motivi di urgenza che dipendono dal rispetto dei termini imposti dall'EBA. Una consultazione pubblica è stata, tra l'altro, già condotta in sede europea.

2.2 Estensione del campione

Per finalità nazionali di rilevazione e analisi dell'evoluzione dei sistemi di remunerazione si ritiene opportuno estendere la raccolta dei dati indicati nel par. 2.1, a partire dal 2013, anche alle banche e ai gruppi bancari con attivo superiore a 3,5 miliardi di Euro (⁴).

Per questi intermediari, si propone di chiedere l'invio delle informazioni contenute nell'Allegato I, entro il 30 giugno di ogni anno, relativamente ai compensi dell'anno precedente. Solo per la prima rilevazione, da effettuare entro il 30 giugno 2013, le informazioni da indicare verrebbero riferite a due annualità, cioè ai compensi degli anni 2011 e 2012.

L'estensione risponde anche all'esigenza di monitorare la corretta applicazione della normativa: si ricorda, infatti, che tali intermediari sono tenuti al rispetto di tutte le regole sui compensi, ivi comprese quelle più stringenti secondo un criterio di proporzionalità. E' previsto l'utilizzo dello stesso set di informazioni previsto a livello europeo: tale scelta, pur potendo creare oneri per gli intermediari, comporta il massimo beneficio in termini di disponibilità di un flusso di dati omogeneo a quello previsto per i gruppi bancari "maggiori" e di comparabilità dei dati per l'analisi e l'azione di Vigilanza.

⁽²) Cfr. Disposizioni della Banca d'Italia in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari, 30 marzo 2011, par. 3.3.

⁽³) Regolamento recante la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 23 della legge n. 262/2005, disponibile sul sito web della Banca d'Italia.

⁽⁴⁾ Trattasi dell'insieme delle "altre banche" individuato dal par. 3.3 delle Disposizioni del 30 marzo 2011.

Entro il 14 dicembre 2012, gli intermediari con attivo superiore a 3,5 e inferiore a 40 miliardi di Euro possono inviare osservazioni e commenti ai seguenti indirizzi:

- a) Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza, Divisione Normativa Primaria, Via Milano 53, 00184, Roma;
- b) npv.normativa_primaria@bancaditalia.it.

Osservazioni e commenti possono essere inviati anche dagli intermediari con attivo pari o inferiore a 3,5 miliardi di Euro, allo stato non inclusi nel campione ma che in futuro potrebbero rientrarvi per effetto delle variazioni nell'attivo di bilancio.

Per i motivi già sopra illustrati, per la Banca d'Italia è prioritaria l'esigenza di utilizzare, anche per gli intermediari con attivo compreso tra 3,5 e 40 miliardi di Euro, gli stessi schemi previsti per i gruppi bancari "maggiori". Si chiede quindi ai rispondenti alla consultazione di focalizzare osservazioni e commenti sui tempi di invio dei dati. Si ritiene di prevedere un periodo di consultazione abbreviato rispetto all'ordinario termine di 60 giorni, in ragione dei limitati ambiti su cui gli intermediari possono formulare osservazioni e commenti.

3. Raccolta di dati sui cd. high earners (GL 2012/5)

Tutte le banche individuali e i gruppi bancari trasmettono alla Banca d'Italia le informazioni – relative al personale la cui remunerazione totale è pari ad almeno 1 milione di euro su base annuale – contenute nell'Allegato II. I dati sono trasmessi secondo le modalità individuate nel par. 4, nei seguenti termini:

- a) entro il 30 novembre 2012 una prima segnalazione riferita ai dati sui compensi degli anni 2010 e 2011;
- b) a partire dal 2013 ed entro il 30 giugno di ogni anno una segnalazione riferita ai compensi dell'anno precedente.

Con riferimento al personale impiegato all'estero, le informazioni da trasmettere riguardano solo gli *high earners* addetti a succursali o filiazioni insediati in paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo; vanno elaborate e trasmesse tante tabelle quanti sono i paesi dello Spazio Economico Europeo in cui vi sia almeno un soggetto la cui remunerazione sia stata pari o maggiore a 1 milione di Euro (⁵).

Nel caso in cui non siano presenti *high earners*, va in ogni caso inviata una segnalazione "negativa" compilando l'apposito campo previsto nel file Excel. Per i gruppi bancari, la rilevazione deve essere effettuata a livello consolidato e inviata dalla capogruppo.

Analoga trasmissione – secondo gli stessi criteri, modalità e termini – è richiesta alle SIM individuali e ai gruppi di SIM cui si applicano le Disposizioni in materia remunerazione ai sensi del Regolamento congiunto BI-Consob sui servizi di investimento del 29 ottobre 2007, come integrato dal provvedimento Banca d'Italia-Consob del 25 luglio 2012. Sono tuttavia esentate – quando non appartenenti a gruppi – le SIM che, alternativamente, sono:

- a) di minori dimensioni e complessità operativa, incluse ai fini dell'ICAAP nella Classe 3 di cui al Titolo II, Cap. 2, par. 2, del Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM del 24 ottobre 2007;
- b) individuate nel Titolo I, Cap. 1, par. 4, quinto capoverso, dello stesso Regolamento del 24 ottobre 2007, e tenute a detenere un patrimonio di vigilanza costantemente superiore o pari alla

⁽⁵⁾ Ad esempio, la capogruppo italiana di un gruppo con 3 esponenti remunerati con almeno 1 milione di euro nella capogruppo e in altre due filiazioni (es. spagnola e francese) deve compilare 3 volte la tavola di cui all'All. 2, ciascuna per ogni paese in cui questi esponenti operano. L'high earner che, per lo stesso intermediario, svolge la propria attività in paesi diversi deve essere classificato nella tavola relativa al paese in cui percepisce la remunerazione più elevata.

somma delle coperture patrimoniali richieste per il rispetto dei requisiti di cui ai capitoli da 2 a 9 e 11 del Regolamento stesso.

4. Modalità di compilazione e trasmissione dei dati

Le informazioni richieste negli allegati I e II sono compilate secondo le istruzioni ivi contenute e trasmesse secondo le modalità di seguito specificate.

Sul sito Internet della Banca d'Italia, alla pagina "Vigilanza > Raccolta Dati" sono pubblicati due fogli Excel contenenti gli schemi da compilare, con riferimento ai due allegati. Nella stessa pagina sono pubblicate le istruzioni per la compilazione e alcune indicazioni per l'invio (produzione e denominazione del file da inviare, oggetto della mail, annotazioni per spiegare casi particolari).

I fogli Excel, una volta compilati con tutte le informazioni richieste e verificato che non siano stati evidenziati errori da parte del diagnostico, dovranno essere inviati alla Banca d'Italia con messaggio alla casella di posta elettronica eba_remunerazioni@bancaditalia.it. Eventuali quesiti sulla compilazione del foglio Excel potranno essere rivolti alla stessa casella di posta elettronica.

A partire dal 2013 verrà richiesta la trasmissione tramite procedura INFOSTAT (⁶), secondo indicazioni operative comunicate per tempo agli intermediari interessati.

⁽⁶⁾ INFOSTAT è la piattaforma informatica, accessibile via Internet, che offre supporto alle attività di predisposizione e trasmissione delle segnalazioni destinate alla Banca d'Italia.

GL 2012/4 – Informazioni sulle remunerazioni per finalità di benchmarking

Lett. A – Informazioni sulle remunerazioni di tutto il personale (*)

Codice del gruppo bancario:		,		
Periodo di riferimento (1):				
Aree di attività:	Investment banking(2)	Retail banking(3)	Asset management(4)	Altre(5)
Personale addetto (numero) (6)	#	#	#	#
Utile (perdita) netto (7)	€mn			
Remunerazione totale (8)	€mn	€mn	€mn	€mn
di cui: remunerazione variabile totale (9)	€mn	€mn	€mn	€mn

Specificazione delle aree di attività incluse nella colonna "altre" (cfr. nota n. 5):

^(*) Le informazioni richieste sono aggregate con riferimento a tutto il personale della banca, risultante a fine esercizio e individuato con il metodo del *full time equivalent*; non sono quindi richieste informazioni nominative.

Lett. B – Informazioni sulle remunerazioni del "personale più rilevante" (**)

Codice del gruppo bancario:

Periodo di riferimento (1):

Aree di attività:	Investment banking(2)	Retail banking(3)	Asset management (4)	Altre (5)
"Personale più rilevante" (numero) (10)	#	#	#	#
di cui: membri degli organi con funzioni di amministrazione e direzione (11)	#			
di cui: responsabili e personale di livello più elevato delle funzioni di controllo interno (12)	#			
Remunerazione fissa totale (13)	mn	mn	mn	mn
Remunerazione variabile totale (9)	mn	mn	mn	mn
di cui: in contanti (14)	mn	mn	mn	mn
di cui: in azioni e strumenti ad esse collegati (15)	mn	mn	mn	mn
di cui: in altri strumenti finanziari (16)	mn	mn	mn	mn
Remunerazione variabile differita totale (17)	mn	mn	mn	mn
di cui: in contanti (18)	mn	mn	mn	mn
di cui: in azioni e strumenti ad esse collegati (19)	mn	mn	mn	mn
di cui: in altri strumenti finanziari (20)	mn	mn	mn	mn
Importo della correzione <i>ex post</i> per i rischi applicata nel periodo di riferimento alla remunerazione variabile relativa ad anni precedenti (21)	mn	mn	mn	mn
Numero di beneficiari di remunerazione variabile garantita (22)	#	#	#	#
Importo complessivo di remunerazione variabile garantita (23)	mn	mn	mn	mn

Numero di beneficiari di pagamenti per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro (24)	#	#	#	#
Importo complessivo dei pagamenti per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro nel (anno) (25)	mn	mn	mn	mn
Numero di beneficiari di benefici pensionistici discrezionali (26)	#	#	#	#
Importo complessivo di benefici pensionistici discrezionali (27)	mn	mn	mn	mn

Specificazione delle aree di business incluse nella colonna "altre" (cfr. nota n. 5):

^(**) Le informazioni richieste sono aggregate con riferimento a tutto il personale più rilevante della banca; non sono quindi richieste informazioni nominative.

Nota metodologica

La presente nota fornisce alcune indicazioni su come compilare le tabelle. Per ulteriori indicazioni di dettaglio si rinvia alle Guidelines dell'EBA GL 2012/4.

(1) Periodo di riferimento

Esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato (1).

(2-5) Aree di attività

Le attività incluse nelle richiamate aree, sebbene tendenzialmente omogenee, possono variare da intermediario a intermediario in ragione della complessità organizzativa, della struttura aziendale, etc. Gli esempi di seguito riportati non devono quindi considerarsi tassativi; in generale, tutte le attività devono essere classificate nelle linee di *business* in modo esclusivo ed esaustivo, con la specificazione – se ritenuto necessario in ragione della particolare ripartizione interna delle attività – delle caratteristiche di massima delle aree riportate in tabella.

"Investment banking": ricomprende le attività di intermediazione mobiliare e nei mercati finanziari, la finanza d'impresa e strutturata, il *private equity*, la relativa attività di consulenza, etc., nonché tutti i servizi e le attività ancillari;

"Retail banking": ricomprende l'attività bancaria ordinaria nei confronti di tutta la clientela (famiglie e imprese), come le attività di concessione di prestiti e apertura di depositi, concessione di garanzie e impegni finanziari, credito al consumo, le attività di *leasing* e *factoring*, etc., nonché tutti i servizi e le attività ancillari;

"Asset management": ricomprende la gestione di portafogli e altre forme di gestione del risparmio (fondi comuni di investimento, fondi pensione, GPM, GPF, hedge funds, etc.), nonché tutti i servizi e le attività ancillari. A seconda della struttura organizzativa, possono essere qui ricomprese alcune delle attività menzionate nell'area dell'investment banking;

"Altre" aree di attività: nella colonna devono essere indicati gli importi relativi ad aree diverse da quelle riconducibili alle categorie precedenti. Nell'ultima riga della tabella queste aree devono essere puntualmente specificate. In questa colonna devono essere inseriti, ad esempio, anche i dati relativi alle aree non operative, quali risorse umane e organizzazione, pianificazione strategica, affari legali e generali, funzioni di controllo interno, etc.

(6) Personale addetto (numero)

Va indicato il numero degli addetti per ciascuna area di attività.

Vanno inclusi tutti i soggetti considerati "personale" ai sensi delle "Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari", 30 marzo 2011, par. 3.1.

(7) Utile (perdita) netto

Risultato netto (utile o perdita) calcolato in base alle regole contabili di riferimento.

⁽¹) Si ricorda che per la prima segnalazione, relativa a due annualità, le tabelle vanno compilate separatamente per ciascun anno.

La presente voce corrisponde alla voce n. 290 del conto economico individuale ovvero alla voce n. 320 del conto economico consolidato; cfr. Circolare della Banca d'Italia n. 262 del 22 dicembre 2005 e successivi aggiornamenti

(8) Remunerazione totale

Per la definizione di "remunerazione" si rimanda alle "Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari" del 30 marzo 2011, parr. 3.1 e 5.1.

(9) Remunerazione variabile totale

Vanno incluse tutte le componenti della remunerazione variabile, come identificate nelle "Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari" del 30 marzo 2011, par. 3.1, 5.2 e 5.3.

Vanno incluse tutte le componenti della remunerazione variabile relative al periodo di riferimento, siano esse pagate o differite; non vanno incluse le componenti differite in anni precedenti e pagate nel corso del periodo di riferimento.

(10) Personale più rilevante

Si fa riferimento al "personale più rilevante", come definito nelle "Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari", 30 marzo 2011, parr. 3.1 e 3.2. Per esigenze di confrontabilità, è opportuno che per l'individuazione del "personale più rilevante" cui riferire i dati per il 2010, siano utilizzati gli stessi criteri adottati per il 2011.

(11) Membri degli organi con funzioni di amministrazione e direzione

La voce va compilata con riferimento al personale più rilevante indicato nelle lett. i) e ii) del par. 3.2 delle "Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari" del 30 marzo 2011.

(12) Responsabili e personale di livello più elevato delle funzioni di controllo interno

La voce va compilata con riferimento al personale più rilevante indicato nella lett. iii) del par. 3.2 delle "Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari" del 30 marzo 2011.

(13) Remunerazione fissa totale

La voce riguarda la parte della remunerazione totale del "personale più rilevante" dell'area di attività che, sotto forma di pagamento o altro beneficio, non è legata alle *performance* dell'intermediario né ad altri parametri (es. periodo di permanenza, etc.).

(14) Remunerazione variabile totale, di cui: in contanti

Si intende la remunerazione variabile del "personale più rilevante" dell'area di attività in contanti; vanno incluse tutte le componenti della remunerazione variabile relative al periodo di riferimento, siano esse pagate o differite; non vanno incluse le componenti differite in anni precedenti e pagate nel corso del periodo di riferimento.

(15) Remunerazione variabile totale, di cui: in azioni e strumenti ad esse collegati

Si intende la remunerazione variabile del "personale più rilevante" dell'area di attività in azioni o strumenti ad esse collegati ai sensi del par. 5.2, n. 3, lett. i) delle Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari" del 30 marzo 2011. Vanno incluse tutte le componenti della remunerazione variabile relative al periodo di riferimento, siano esse pagate o differite; non vanno incluse le componenti differite in anni precedenti e pagate nel corso del periodo di riferimento.

(16) Remunerazione variabile totale, di cui: in altri strumenti finanziari

Si intende la remunerazione variabile del "personale più rilevante" dell'area di attività in strumenti finanziari diversi da azioni o strumenti ad esse collegati ai sensi del par. 5.2, n. 3, lett. ii) delle Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari" del 30 marzo 2011. Vanno incluse tutte le componenti della remunerazione variabile relative al periodo di riferimento, siano esse pagate o differite; non vanno incluse le componenti differite in anni precedenti e pagate nel corso del periodo di riferimento.

- (17) Remunerazione variabile differita totale
- (18) Remunerazione variabile differita totale, di cui: in contanti
- (19) Remunerazione variabile differita totale, di cui: in azioni e strumenti ad esse collegati
- (20) Remunerazione variabile differita totale, di cui: in altri strumenti finanziari

Queste voci rappresentano un "di cui" delle voci 9, 14, 15 e 16, e si riferiscono esclusivamente alla parte differita.

(21) Importo della correzione ex post per i rischi applicata nel periodo di riferimento alla remunerazione variabile relativa ad anni precedenti

Vanno indicati, per ciascuna area di attività, gli importi complessivi delle correzioni applicate nel periodo di riferimento alla remunerazione del "personale più rilevante" relativa a anni precedenti, ai sensi del par. 5. delle "Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari" del 30 marzo 2011.

(22-23) Numero di beneficiari e importo complessivo di remunerazione variabile garantita

Sempre fra il "personale più rilevante" di ciascuna area di attività, va indicato il numero complessivo di beneficiari e la somma degli importi riconosciuti, sia in contanti che in strumenti finanziari, sotto forma di "remunerazione variabile garantita" ai sensi delle "Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari" del 30 marzo 2011, par. 5.2.

(24-25) Numero di beneficiari e importo complessivo di pagamenti per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro

Sempre fra il "personale più rilevante" di ciascuna area di attività, va indicato il numero complessivo di beneficiari e la somma degli importi riconosciuti per la conclusione anticipata del rapporto di lavoro ai sensi delle "Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari" del 30 marzo 2011, par. 5.3.

(26-27) Numero di beneficiari e importo complessivo di benefici pensionistici discrezionali

Sempre fra il "personale più rilevante" di ciascuna area di attività, va indicato il numero complessivo di beneficiari e la somma degli importi maturati in relazione ai benefici pensionistici discrezionali ai sensi delle "Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari" del 30 marzo 2011, parr. 3.1 e 5.3.

Allegato II – GL 2012/5 – Informazioni sulle remunerazioni dei cd. high earners (*)

Codice della banca, della SIM o del gruppo bancario o di SIM:

Si segnala l'assenza di high earners

(in caso contrario, compilare le informazioni sottostanti, con una scheda distinta per ogni Stato dello Spazio Economico Europeo in cui opera personale high earner)

Stato membro dello Spazio Economico Europeo cui l'informazione si riferisce (1):

Periodo di riferimento (2):

Aree di attività:	Investment banking(3)	Retail banking(4)	Asset management(5)	Altre (6)
Personale addetto (numero) (7)	#	#	#	#
di cui: "personale più rilevante" (8)	#	#	#	#
Remunerazione fissa totale (9)	€mn	€mn	€mn	€ mn
Remunerazione variabile totale (10)	€mn	€mn	€mn	€ mn
di cui: benefici pensionistici discrezionali totali (11)	€mn	€mn	€mn	€ mn
di cui: remunerazione variabile differita nel (anno) (12)	€mn	€mn	€mn	€ mn

Specificazione delle aree di business incluse nella colonna "altre" (cfr. nota n. 6):

Per *high earners* deve intendersi il personale, come definito nelle "Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari" del 30 marzo 2011, la cui remunerazione totale relativa al periodo di riferimento è almeno pari a 1 milione di Euro.

^(*) Le informazioni richieste sono aggregate con riferimento a tutti gli *high earners* della banca risultanti a fine esercizio e individuati con il metodo del *full time equivalent*; non sono quindi richieste informazioni nominative.

Nota metodologica

La presente nota fornisce alcune indicazioni su come compilare le tabelle. Per ulteriori indicazioni di dettaglio si rinvia alle Guidelines dell'EBA GL 2012/5.

(1) Stato membro dello Spazio Economico Europeo cui l'informazione si riferisce

Stato membro dello Spazio Economico Europeo in cui sono insediate la banca, la SIM o la capogruppo e ciascuna filiazione o succursale della banca, della SIM o del gruppo in cui sono/è insediati/o gli/l'high earner. Va compilata una distinta tabella per ciascun Stato.

(2) Periodo di riferimento

Esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato (2).

(3-6) Aree di attività

Le attività incluse nelle richiamate aree, sebbene tendenzialmente omogenee, possono variare da intermediario a intermediario in ragione della complessità organizzativa, della struttura aziendale, etc. Gli esempi di seguito riportati non devono quindi considerarsi tassativi; in generale, tutte le attività devono essere classificate nelle linee di *business* in modo esclusivo ed esaustivo, con la specificazione – se ritenuto necessario in ragione della particolare ripartizione interna delle attività – delle caratteristiche di massima delle aree riportate in tabella.

"Investment banking": ricomprende le attività di intermediazione mobiliare e nei mercati finanziari, la finanza d'impresa e strutturata, il *private equity*, la relativa attività di consulenza, etc., nonché tutti i servizi e le attività ancillari;

"Retail banking": ricomprende l'attività bancaria ordinaria nei confronti di tutta la clientela (famiglie e imprese), come le attività di concessione di prestiti e apertura di depositi, concessione di garanzie e impegni finanziari, credito al consumo, le attività di *leasing* e *factoring*, etc., nonché tutti i servizi e le attività ancillari;

"Asset management": ricomprende la gestione di portafogli e altre forme di gestione del risparmio (fondi comuni di investimento, fondi pensione, GPM, GPF, hedge funds, etc.), nonché tutti i servizi e le attività ancillari. A seconda della struttura organizzativa, possono essere qui ricomprese alcune delle attività menzionate nell'area dell'investment banking;

"Altre" aree di attività: nella colonna devono essere indicati gli importi relativi ad aree diverse da quelle riconducibili alle categorie precedenti. Nell'ultima riga della tabella queste aree devono essere puntualmente specificate. In questa colonna devono essere inseriti, ad esempio, anche i dati relativi alle aree non operative, quali risorse umane e organizzazione, pianificazione strategica, affari legali e generali, funzioni di controllo interno, etc.

(7) Personale addetto (numero)

Va indicato il numero degli high earners addetti a ciascuna area di attività.

Vanno inclusi tutti i soggetti, nell'ambito della categoria di "personale" ai sensi delle "Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari", 30 marzo 2011, par. 3.1, la cui remunerazione totale è almeno pari a 1 milione di Euro.

⁽²) Si ricorda che per la prima segnalazione, relativa a due annualità, le tabelle vanno compilate separatamente per ciascun anno.

(8) Personale addetto, di cui: "personale più rilevante"

Si fa riferimento agli *high earners* che rientrano nella categoria di "personale più rilevante", come definito nelle "Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari", 30 marzo 2011, parr. 3.1 e 3.2. Per esigenze di confrontabilità, è opportuno che per l'individuazione del "personale più rilevante" cui riferire i dati per il 2010, siano utilizzati gli stessi criteri adottati per il 2011.

(9) Remunerazione fissa totale

La voce riguarda la parte della remunerazione totale degli *high earners* dell'area di attività che, sotto forma di pagamento o altro beneficio, non è legata alle *performance* dell'intermediario né ad altri parametri (es. periodo di permanenza, etc.).

(10) Remunerazione variabile totale

Vanno incluse tutte le componenti della remunerazione variabile degli *high earners*, come identificate nelle "Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari" del 30 marzo 2011, par. 3.1, 5.2 e 5.3.

Vanno incluse tutte le componenti della remunerazione variabile relativa al periodo di riferimento, siano esse pagate o differite; non vanno incluse le componenti differite in anni precedenti e pagate nel corso del periodo di riferimento.

(11) Remunerazione variabile totale, di cui: benefici pensionistici discrezionali totali

Va indicata la somma degli importi maturati dagli *high earners* in relazione ai benefici pensionistici discrezionali ai sensi delle "Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari" del 30 marzo 2011, parr. 3.1 e 5.3.

(12) Remunerazione variabile totale, di cui: remunerazione variabile differita

Questa voce rappresenta un "di cui" della voce (10) e si riferisce esclusivamente alla parte differita.